COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1039

Disegni di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1468-*B*) 1039

PRESIDENTE 1039, 1040, 1042
BREGANZE, *Relatore* 1040, 1042
GUIDI 1042
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1040

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello in Campobasso (1968) . . . 1042

PRESIDENTE 1042, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052
BREGANZE, *Relatore* 1042, 1048, 1049, 1050
CACCIATORE 1052
GALDO 1049, 1051, 1052
GUIDI 1047
MANNIRONI 1048, 1050
PENNACCHINI 1052
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1047, 1048, 1049, 1050, 1051

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267) 1052

PRESIDENTE 1052, 1053, 1055
BREGANZE 1054
CACCIATORE 1054
GALDO 1053, 1054
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1054
PENNACCHINI, *Relatore* 1052, 1053, 1054, 1055
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . 1054, 1055

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1056

La seduta comincia alle 10.

DELL'ANDRO, *Segretario*. Legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Sartor e Valiante sono rispettivamente sostituiti dai deputati De Leonardis e Prearo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (1468-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali ».

La scorsa settimana abbiamo votato le modifiche apportate dal Senato all'articolo 1.

Prego, ora, il relatore di illustrarci brevemente le tre modifiche apportate dal Senato all'articolo 9.

BREGANZE, *Relatore*. Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 9 ricordo che il Senato ha soppresso le parole « in quanto applicabili », riferite alla notificazione, e mi pare che non vi sia motivo di opporci a questa modifica.

Nel terzo comma il Senato ha sostituito le parole « titolo in forma esecutiva » con « titolo esecutivo ». Credo sia una dizione più esatta e migliore.

Nel sesto comma vi sono due varianti. Volendo evitare che l'atto di opposizione si qualificasse come civile o amministrativo, sono state sostituite le parole « Per la proposizione dell'azione civile » con le altre « nel procedimento di opposizione ».

Di maggior rilievo è l'esenzione dalla tassa di registrazione. Ho già richiamato l'attenzione dei colleghi sul fatto che mentre condivido l'opportunità di facilitare il promovimento dell'opposizione, dobbiamo tener conto della decurtazione degli introiti alla Cassa degli avvocati e procuratori.

E' stato infine introdotto un comma aggiuntivo che sancisce l'inappellabilità della sentenza. Credo sia accettabile anche questa variante, non dimenticando che, eventualmente, è sempre salvo il ricorso in cassazione.

In definitiva, sono favorevole a tutte le modifiche proposte dal Senato a questo articolo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(*Ordinanza e ingiunzione. Opposizione*).

Le autorità indicate nel comma primo dell'articolo precedente, se ritengono fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge, in quanto applicabili.

L'ingiunzione costituisce titolo in forma esecutiva.

Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Per la proposizione dell'azione civile la parte può stare in giudizio senza il ministero del difensore in deroga all'articolo 82 del codice di procedura civile secondo comma. Il procedimento è esente da imposta di bollo.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

Il Senato ha modificato i commi secondo, terzo, e quinto, aggiungendo, infine un nuovo comma. Dò lettura del secondo e terzo comma nel testo del Senato:

« L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla notificazione. Questa si effettua con l'osservanza delle norme richiamate nell'articolo 6 della presente legge.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Dò lettura del quinto comma nel testo modificato dal Senato:

« Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura del comma aggiuntivo:

« È inappellabile la sentenza che decide la controversia ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Gli articoli 10, 11 e 12 non sono stati modificati.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 13. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 13.

(*Esecuzione forzata*).

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute per le violazioni non costituenti reato si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'approvazione delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.

Il Senato, lasciando inalterato il secondo comma, ha così modificato il primo comma:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ».

Si tratta di una variante, già illustrata dal relatore, e che non modifica la sostanza dell'articolo stesso.

Sono favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 13 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 14.

(*Ipoteca sull'autoveicolo*).

In base all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi della presente legge contro il proprietario di un autoveicolo, iscritto nel pubblico registro automobilistico, non pagata o non impugnata entro il termine di cui all'articolo 9, si può iscrivere ipoteca sull'autoveicolo medesimo per l'ammontare indicato nell'ingiunzione.

Il Senato lo ha soppresso.

BREGANZE, *Relatore*. Ho già avuto occasione di dire nella precedente seduta, che la soppressione di questa garanzia dell'ipoteca indubbiamente indebolisce un po' il meccanismo generale della legge ma, dopo i chiarimenti forniti dal ministro sulla portata della soppressione, ritengo di non dover insistere sul mantenimento del testo. Faccio solo notare che, naturalmente, essendo stato soppresso un articolo i successivi dovranno avere una numerazione diversa.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole alla soppressione dall'articolo 14. Il relatore si rimette alla Commissione.

Pertanto trattandosi dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14.

(*Non è approvato*).

Conseguentemente la soppressione proposta dall'altro ramo del Parlamento è accolta.

Passiamo all'articolo 17. La Camera lo aveva approvato nel seguente testo:

ART. 17.

(*Casi di esclusione*).

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119, 125 e 132 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Le disposizioni della presente legge non si applicano altresì alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.

Il Senato ha modificato il primo comma nel seguente modo:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119 e 125 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

Con il parere favorevole, del relatore e del Governo, pongo in votazione il testo del primo comma modificato dal Senato dell'articolo già 17, che ora assume il n. 16.

(*È approvato*).

GUIDI. Per dichiarazione di voto a nome del gruppo comunista confermo la posizione di astensione su questo provvedimento già da noi assunta in assemblea.

BREGANZE, *Relatore*. È evidente che, approvando questo provvedimento, non intendiamo affatto indebolire la tutela che si è dimostrata tanto necessaria di fronte ai gravi fatti che continuamente accadono sulle nostre strade. Sono stato indotto, come relatore, ad esprimere parere favorevole a questo provvedimento per facilitare un certo lavoro giudiziario e per togliere il carattere penale ad infrazioni di minimo rilievo. Rimane, comunque, ferma la intenzione del gruppo democristiano di fare tutto il possibile per porre un freno all'abnorme situazione esistente sulle strade del nostro paese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso (1968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso ».

La V Commissione bilancio in data 7 aprile 1965 ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Breganze, ha svolta la relazione il 29 ottobre 1965.

BREGANZE, *Relatore*. Devo confessare che, essendo trascorso parecchio tempo dall'ultima riunione della Commissione su questo disegno di legge, non sono in grado di rispondere con chiarezza agli onorevoli colleghi intervenuti in precedenza, per cui sarei grato di poter riconsiderare, attraverso una lettura del verbale, i precedenti della discussione.

PRESIDENTE. Per memoria degli onorevoli colleghi leggerò il verbale della seduta del 29 ottobre 1965:

« Il relatore Breganze riferisce favorevolmente sul disegno di legge non nascondendo alcune perplessità circa le ragioni contenute nella relazione ministeriale a sostegno della creazione della sezione distaccata di corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello Campobasso.

« Non ritiene che i richiamati motivi di carattere costituzionale siano pienamente validi, anche se il Molise, con legge 27 dicembre 1963, n. 3, è stato costituito in regione perché, se il principio fosse valido, anche la Valle d'Aosta avrebbe diritto ad analoghi uffici giudiziari.

« Anche i motivi di rilevante attività dei tre tribunali di Campobasso, Isernia e Larino non sembrano essere esatti dato che, da una indagine condotta, il carico di lavoro appare essere limitato in quanto nei tre tribunali la media delle cause civili, all'anno, si aggira sulle 1600 unità mentre i procedimenti penali arrivano a 1400. Inoltre i procedimenti di secondo grado, che attualmente vengono discussi davanti la corte di appello di Napoli ammontano annualmente a 150-180 cause. Esamina, quindi, rispettivamente, il problema della gravitazione dei tribunali di Larino e di Isernia su Campobasso in relazione alle comunicazioni esistenti e fra queste città e Napoli. Comunica, infine, che il Consiglio dell'ordine di Isernia ha dichiarato di essere contrario all'istituzione della sezione distaccata di corte di appello e della corte di assise di appello sia per la limitatezza del lavoro, che non giustifica il sorgere di nuovi uffici, sia perché Isernia viene a gravitare più facilmente su Napoli che non su Campobasso.

« Il deputato Valiante dichiara di essere favorevole al disegno di legge in quanto ritiene che il decentramento della giustizia renda più funzionale, rapida ed incidente questa funzione dello Stato. Rileva che con la creazione della corte di appello e della corte di assise di appello in Campobasso il lavoro della corte d'appello di Napoli non sarebbe alleviato visto il limitato apporto dato dai tribunali di Campobasso, Larino e Isernia. Se in effetti il Governo intendeva con il disegno di legge in discussione ridurre il carico di lavoro della corte di appello di Napoli poteva prendere in considerazione la creazione di una sezione distaccata in Salerno visto che in quella circoscrizione, effettivamente, per ragioni di funzionalità e di numero di cause è necessario istituire una nuova sezione. Ricorda che il problema della sezione staccata di corte di appello in Salerno risale ancora alla seconda legislatura e che, all'ordine del giorno della Commissione, vi sono delle specifiche proposte di legge.

« Chiede, quindi, al Presidente di iscrivere all'ordine del giorno di una prossima seduta, contestualmente al seguito della discussione del disegno di legge, anche i provvedimenti relativi alla creazione della sezione staccata di corte di appello in Salerno.

« Il deputato Pellegrino dichiara che il gruppo comunista è favorevole al disegno di legge, sempre che si intenda affrontare globalmente il problema del decentramento della giustizia.

« Ricorda che all'ordine del giorno della Commissione esistono molte proposte di legge che riguardano anche la creazione di tribunali, come a Marsala ed a Prato, la sua proposta di legge per la creazione di una sezione civile e penale di cassazione in Palermo, nonché richieste di corte d'assise a Brindisi e Taranto e in altre località. Di fronte a questa situazione prega la Commissione di considerare la necessità obiettiva di un esame globale di tutti i provvedimenti in modo da seguire una direttiva univoca e precisa. Chiede, quindi, al Presidente di rinviare il seguito della discussione.

« Successivamente, il deputato Cacciatore interviene dichiarandosi favorevole al rinvio del seguito della discussione ed alla proposta di abbinamento dei provvedimenti che prevedono la creazione di nuovi uffici giudiziari. Afferma che la richiesta di abbinamento è posta, soprattutto, per non vedere mortificata la iniziativa parlamentare da disegni di legge che godono di un non giustificato *iter* più rapido. Ricorda che il problema della sezione di corte d'appello in Salerno è stato posto all'attenzione della Camera con iniziativa parlamentare da oltre dieci anni e, malgrado egli stesso abbia presentato in questa legislatura un'apposita proposta di legge che porta il numero 232, ancora non si è trovato il tempo per porre il problema all'ordine del giorno. Se il ritardo nella iscrizione all'ordine del giorno della sua proposta di legge è determinato dal fatto che egli ne è il primo firmatario, dichiara di ritirare la sua proposta invitando la commissione a discutere il problema di Salerno su quella di iniziativa del deputato Amodio. Ricorda, quindi, che lo stesso Ministro Reale ed il Sottosegretario Misasi ebbero ad impegnarsi in merito alla creazione della sezione staccata di corte di appello in Salerno, ma sono passati ormai degli anni senza alcun risultato concreto. Chiede che il seguito della discussione sia rinviato in modo da iscrivere all'ordine del giorno di una prossima seduta anche la proposta di legge che riguarda Salerno ».

A questo punto viene rinviato il seguito dell'esame e si riprende con la seduta del 21 aprile 1966. Il verbale dice:

« Il Presidente, ricordati i precedenti della discussione svoltasi nella seduta del 29 ottobre 1965, invita il deputato Valiante a sostituire il Relatore Breganze, momentaneamente assente.

« Interviene il deputato Covelli, il quale chiede che la discussione del disegno di legge avvenga contestualmente a quella delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cacciatore (232) e dei deputati Amodio ed altri (268) concernenti la istituzione in Salerno di una sezione staccata della corte di appello di Napoli.

« Data la importanza dei problemi che derivano dalla istituzione di nuove sezioni distaccate di corte d'appello come, in genere, dalla creazione di nuovi uffici giudiziari, chiede che la Commissione voglia esaminare questi problemi in una trattazione generale delle varie proposte, oppure precisare un loro ordine di priorità, però sostiene l'opportunità della contestuale trattazione del disegno di legge 1968 con le due proposte di legge relative alla sezione distaccata della corte di appello di Salerno; chiede un rinvio del seguito della discussione in quanto questi ultimi provvedimenti sono stati assegnati alla Commissione giustizia in sede referente e ne sollecita la iscrizione all'ordine del giorno per poter deliberare la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

« Il deputato Zoboli, pur dichiarandosi favorevole alla approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, sottolinea di essere il presentatore della proposta di legge relativa alla istituzione in Forlì di una sezione distaccata di corte d'appello e fa notare come questo suo provvedimento sia stato già esaminato ed approvato dalla Commissione giustizia della Camera nella scorsa legislatura, mentre decadde al Senato per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

« Il deputato Cacciatore dichiara di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, però non può non sottolineare la necessità che, contestualmente, venga esaminata anche la istituzione della sezione distaccata della corte d'appello in Salerno dato che, solo così, si potrà effettuare un concreto alleggerimento dei lavori che gravano attualmente sulla corte di appello di Napoli. Chiede che tutte le proposte di legge che concernono la creazione di nuovi uffici giudiziari siano esaminate in base alle obiettive necessità, escludendo, però, un esame

globale delle stesse, in quanto teme che, in tal modo, la materia non potrebbe essere rapidamente deliberata e conclusa.

« Successivamente, il deputato Amendola Pietro sostiene la proposta di rinvio avanzata dal deputato Covelli e chiede che la Commissione esamini quelle proposte di legge che sono già mature per obiettive esigenze. Fa notare come le proposte di legge relative alla sezione distaccata della corte di appello di Salerno siano state presentate alla Camera da più di 10 anni e, oltre tutto, trovino giustificazione anche per motivi topografici e geografici data l'estensione della provincia. D'altra parte, il Governo non incontrerebbe alcun onere rilevante nella creazione del nuovo ufficio in quanto esistono già i locali adatti ed il comune di Salerno si è assunto l'onere della spesa per l'arredamento.

« Il deputato Pellegrino, a sua volta, insiste per la creazione dei tribunali di Marsala e di Trapani, facendo notare quanto urgente sia la loro creazione data la particolare situazione delle due zone e come questi provvedimenti, trovandosi da anni all'attenzione del Parlamento, siamo ormai maturi per quella rapida soluzione da lui reiteratamente sollecitata.

« Il deputato Scarlato pensa che la Commissione dovrebbe discutere tutte le proposte che chiedono la istituzione di nuovi uffici giudiziari sempre che siano già completamente istruite. Qualora si dovesse trattare e definire la proposta relativa ai nuovi uffici in Campobasso ritiene evidente che andrebbero trattate anche le proposte di legge relative alla sezione distaccata di corte di appello in Salerno, in quanto con questi provvedimenti si viene a determinare una nuova strutturazione della corte di appello di Napoli e gli sembra logico che ciò avvenga con un unico provvedimento e non anche con provvedimenti a tratto successivo.

« Il deputato Romeo, dal canto suo, sostiene che la soluzione migliore sarebbe quella di esaminare globalmente il problema di tutti i nuovi uffici giudiziari, tenendo presente anche la situazione del personale della magistratura, delle cancelliere e degli uffici giudiziari, evitando, in ogni modo, un esame particolare limitato a singole sedi.

« Il deputato Pennacchini, quindi, dichiara che, a suo giudizio, non si può essere contrari al disegno di legge in discussione in quanto gli sembra valido il principio, contenuto nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, circa il fatto che Campobasso è divenuta la capitale della nuova regione del Molise che deve essere dotata di tutti gli uffici necessari.

« Ritiene che l'esame globale della creazione dei nuovi uffici sarebbe la strada più opportuna da imboccare in quanto ha l'impressione che un esame delle varie proposte secondo un criterio di priorità, possa dimostrarsi, praticamente, insolubile, in quanto non sa su quali elementi si dovrebbe basare questo giudizio. In una simile materia egli vede aspetti tecnici e politici che si intersecano e si sovrappongono, per cui ritiene che si dovrà procedere con molta cautela e discernimento per non creare esclusioni o istituire nuovi uffici non assolutamente necessari.

« Il deputato Amodio dichiara che accederebbe al principio informatore della proposta Pennacchini, però non può fare a meno di notare che la questione della sezione distaccata della corte d'appello di Salerno risale ancora alla seconda legislatura. Aderisce, quindi, alla proposta Covelli di un rinvio del seguito della discussione al fine di unificare l'esame del disegno di legge con quello delle altre due proposte che riguardano Salerno.

« Il deputato Mannironi interviene affermando che la creazione delle regioni, a suo giudizio, richiede la creazione di corti di appello là dove esse non esistono come degli altri uffici necessari per un capoluogo di regione. Esprime parere favorevole ad un esame globale di tutta la materia, quantunque non si nasconda la gravità e la delicatezza di questo problema unitariamente esaminato, poiché coinvolge anche l'esame del problema del personale, dei costi e delle ripartizioni territoriali. Tutto ciò è, poi, aggravato da un elemento fluttuante e variabile come è quello dello spostamento delle popolazioni da zona a zona che fa insorgere improvvisamente problemi ben gravi per il più corrente espletamento dei lavori della magistratura.

« Il deputato Breganze dichiara di essere favorevolmente orientato per un esame globale di tutta la organizzazione degli uffici giudiziari ma, in tal caso, accanto alla creazione dei nuovi uffici dove fossero necessari, si dovrebbe prevedere anche la soppressione di quelli divenuti inutili oppure pensare anche alla loro concentrazione o alla migliore distribuzione territoriale degli stessi, all'adeguamento delle piante organiche del personale, al carico di lavoro delle singole sedi.

« Non si nasconde neppure che, affrontando il problema sotto questo angolo visuale, si dovrebbe anche pensare a nuove delimitazioni delle circoscrizioni amministrative,

« Per quanto riguarda la creazione della sezione distaccata della corte di appello di Campobasso, ritiene che vi siano motivi validi, da ritrovarsi soprattutto nel fatto che la città è divenuta capoluogo della nuova regione e ciò, anche se non esista alcuna disposizione di legge che ne prescriva la dotazione di uffici. Gli sembra che il fatto della erezione della città di Campobasso a capoluogo di regione ne comporti, per ciò stesso, la dotazione di tutti gli uffici necessari per il nuovo rango e per la nuova dignità assunta che, nel caso specifico della istituzione della sezione distaccata della corte di appello, è suffragata anche dalle enormi distanze che intercorrono fra i comuni che confinano con l'Adriatico alla attuale sede di corte di appello che si trova a Napoli.

« A sua volta il deputato Berlinguer Mario sottolinea la situazione esistente in Sardegna, e la necessità della creazione in Sassari di una nuova sezione distaccata di corte di appello. Dichiara che voterà a favore del disegno di legge in discussione.

« Agli intervenuti nella discussione risponde il deputato Valiante contestando che le tesi del collega Breganze sulla necessità di creare determinati uffici in relazione alla nuova strutturazione regionale dell'Italia siano assorbenti.

« Per quanto concerne il disegno di legge, dichiara di essere largamente favorevole, però deve far notare che, approvando questo provvedimento, si viene ad incidere sulla strutturazione della corte di appello di Napoli. Si domanda, quindi, per quale ragione non si debba contestualmente esaminare la creazione della sezione distaccata di corte di appello in Salerno, quando anche questo provvedimento incide proprio sulla struttura della corte di appello di Napoli. Motivi di logica, di coordinamento e di opportunità gli sembrano militare a favore della tesi per l'esame contestuale dei due provvedimenti.

« Dichiara di essere contrario ad un esame globale di tutte le proposte di legge, che prevedono la creazione di nuovi uffici giudiziari. Il problema è troppo grande e complesso per poter essere risolto con un unico provvedimento. Sostiene l'esame delle singole proposte confortato anche dal precedente che la creazione, nella terza legislatura, del solo tribunale di Rimini ed in questa legislatura di quello di Paola, non ha dato adito a recriminazioni mentre, con un tentativo di soluzione globale dei vari problemi teme che si creerebbero una infinità di reazioni.

« Sottolinea, quindi, alcune anomalie della situazione in cui versa la provincia di Salerno per cui i cittadini della stessa debbono, in grado di appello, per vertenze soprattutto di carattere amministrativo e finanziario, alcuni ricorrere alla corte di appello di Napoli, altri a quella di Salerno mentre, addirittura, preture di comuni della stessa provincia sono incluse in circondari di tribunali di provincie limitrofe.

« Conclude chiedendo che il disegno di legge per la creazione della sezione distaccata della corte di appello in Campobasso sia esaminato contestualmente a quello della creazione della sezione distaccata di corte di appello in Salerno e si dichiara favorevole ad un rinvio del seguito della discussione in accoglimento della proposta Covelli.

« Interviene, da ultimo, il Ministro Reale, il quale sottolinea come il Governo abbia posto a cardine del proprio disegno di legge il fatto che Campobasso è divenuta città capoluogo di una nuova regione.

« Qualora la Commissione volesse ottenere una soluzione globale di tutte le richieste di istituzione di nuove sedi giudiziarie, pensa che l'unico mezzo valido potrebbe essere quello di una delega al Governo.

« Se non si volesse arrivare alla delega che, come è intuitivo, comporterebbe molti anni di attesa, dichiara che il Governo è disposto ad esaminare separatamente la creazione delle nuove sedi giudiziarie a Campobasso, a Salerno nonché a Marsala e a Prato.

« Il Presidente della Commissione, quindi, esprime il proprio giudizio dichiarandosi favorevole ad una soluzione globale del problema e ricorda l'ordine del giorno presentato dal deputato Cannizzo in sede di discussione dell'ultimo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, accolto dal ministro Reale come raccomandazione, con il quale si invitava il Governo a presentare quanto prima alle Camere il nuovo ordinamento giudiziario.

« Dichiara di aver apprezzato molto l'intervento del deputato Mannironi e teme che esaminando questa difficile materia con provvedimenti parziali, settoriali o locali, si possano determinare sperequazioni e difficoltà. Dubita della validità del principio espresso dal Governo di esaminare, dopo la creazione delle sezioni distaccate delle corti di appello a Campobasso e Salerno, i problemi relativi ai tribunali di Prato e di Marsala perché teme che, in quella sede, saranno riproposte tutte le argomentazioni che oggi sono state svolte ».

BREGANZE, *Relatore*. Penso che sia stata utile questa rilettura che ci dispenserà dal ripetere temi indubbiamente molto interessanti e che mi dà motivo, nel contempo, di esporre alcune brevissime notazioni.

Molti colleghi, a sostegno della validità di questo disegno di legge, hanno portato una argomentazione di carattere costituzionale. Io, però, rimango dell'idea che la creazione della regione non comporti necessariamente la creazione di una corte di appello, o di una sezione staccata nelle rispettive città capoluogo. Ho citato il caso della Valle d'Aosta, soltanto per fare un esempio e non a riprova giuridica della mia asserzione ma, a parte questo, sono convinto che non vi sia una ragione di natura giuridica. Tuttavia non mi nascondo che, aggiunto ad altri elementi, questo può essere un ulteriore fatto qualificante che va preso in considerazione in modo distinto da altri che possano concorrere in argomento.

Per quanto concerne il lavoro dei tribunali di Isernia, Lanino e Campobasso, avevo ritenute nella mia prima relazione, di porre in rilievo come non fosse così rilevante da obbligare la creazione di una sezione di corte d'appello; non potevo, però, dimenticare, e lo ripeto anche adesso, che il fatto delle distanze, in una zona che non è certo pianeggiante, e che non ha comunicazioni molto agevoli, fa sì che il lavoro, pur non enorme per quantità, divenga più difficile creando notevoli disagi agli interessati, sia in materia civile sia, e soprattutto, in materia penale ed amministrativa. Ritengo che cifre relative al carico di lavoro da me ricordate vadano integrate con le considerazioni relative al disagio legato alla natura del territorio ed alle comunicazioni.

È sorto poi l'argomento, certamente molto importante, della creazione o modifica nel territorio nazionale, di altri uffici giudiziari. Ho sempre sostenuto, e riconfermo questa mia posizione, che le valutazioni separatamente prese sui singoli uffici non sono, di massima, convenienti, tanto più che ci siamo resi conto della difficoltà di provvedere a coprire le piante organiche di molti uffici già esistenti. Auspico, quindi, che nel più breve tempo possibile venga portato all'esame del Parlamento la riforma dell'ordinamento giudiziario sia per il complesso delle norme generali sia perché, probabilmente, sarà un elemento utile alla valutazione delle diverse situazioni. Credo che, sotto questo profilo, non sia stato errato il principio applicato nel 1941 (che pure sotto altri aspetti non ci ha persuaso e non ci persuade tuttora) cioè di aver legato le tabelle delle circoscrizioni all'ordinamento giudiziario. Tuttavia, riaffermiamo che il meglio è nemico del bene, per cui se volessimo assolutamente ancorare ai principi generali ogni caso particolare sottoposto alla nostra attenzione rischieremmo di rimanere in una altissima contemplazione dottrinale ma con risultati concreti troppo limitati. Pur riaffermando il principio della globalità devo ripetere, ancora una volta, che dovremmo non soltanto provvedere alla creazione di nuovi uffici ma anche a delle soppressioni e, comunque alla revisione delle circoscrizioni. Ciò non esclude che, per casi del tutto particolari, non si possa vedere se valga la pena di attuare qualcosa di concreto per qualche caso singolo.

Sotto questo profilo, se non vado errato, la nostra Commissione ha nominato alcuni mesi or sono un comitato di studio, presieduto dal collega Pennacchini, ed è stata prospettata la convenienza di provvedere alla creazione di alcuni nuovi uffici giudiziari. Tuttavia, mi sembra che per tutte le correlative proposte, pur essendone stata chiesta l'attrazione in sede legislativa, la domanda del trasferimento di sede non sia stata accolta ed ogni provvedimento è rimasto in sede referente. Per converso, questo disegno che riguarda Campobasso ci è stato assegnato, sin dall'inizio in sede legislativa.

Nella mia esposizione iniziale aggiungevo un'altra notazione in merito al fatto che non tutti i consigli forensi della zona interessata si erano dichiarati favorevoli e portavo l'esempio del consiglio dell'ordine di Isernia, che aveva manifestato parere contrario. Successivamente, però, il consiglio è tornato sulle decisioni ed ha espresso un avviso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il collega Valiante, al quale si sono associati anche gli onorevoli Cacciatori ed altri, ha fatto presente che, modificandosi con questo disegno di legge la struttura della corte d'appello di Napoli, tanto valeva prendere in esame anche altre proposte di legge che analogamente incidevano sulla corte d'appello di Napoli come quelle relative a Salerno. Non mi nascondo che, mentre il disegno di legge che stiamo esaminando è in sede legislativa, le due proposte di legge per la creazione della sezione distaccata di corte d'appello in Salerno sono ancora in sede referente. Attendere questo pur logico collegamento temo che possa portare a non concludere neppure per Campobasso. Per converso, approvare questo disegno di legge per Campobasso non sarebbe di ostacolo alla soluzione della situazione di Salerno.

Lo stesso collega Valiante ha fatto cenno che per determinati affari alcuni comuni della provincia di Salerno fanno capo a Napoli ed altri a Potenza. A questo proposito non posso che auspicare da parte del ministro Reale un intervento affinché nel quadro della revisione delle circoscrizioni si tenti, per quanto possibile, di rimediare a queste distonie tra circoscrizioni amministrative e circoscrizioni giudiziare. È vero che non vi è alcuna necessità ontologica di coincidenza ma tante volte può essere opportuna.

Sotto questo profilo mi permetto di ripetere una cosa che ho detto molto chiaramente durante una seduta di quella commissione nominata dal Governo per l'esame della revisione del numero delle preture. In quella sede osservai che non era il caso di fissare la regola che, cambiati i limiti territoriali amministrativi, cambiassero parallelamente quelli giudiziari, ma di attuare la soluzione inversa. Cioè, se il Ministero di grazia e giustizia, accertate determinate situazioni, avesse rilevato che le circoscrizioni giudiziare erano più rispondenti agli interessi locali, allora avrebbe potuto suggerire al Ministero degli interni che venissero modificate le circoscrizioni amministrative. Se il Parlamento è unico e unico il Governo e se il Ministro di grazia e giustizia ha constatato che alcune sue circoscrizioni giudiziarie non sono più rispondenti di quelle amministrative, alle concrete necessità delle zone interessate, nulla vieta che si indichi al Ministero dell'interno la convenienza di modificare i confini delle province per far sì che esse, per quanto possibile, coincidano con le circoscrizioni giudiziarie.

In definitiva, pur avendo ritenuto doveroso esprimere queste ragioni, che inducono a meditare, ritengo che il disegno di legge al nostro esame possa meritare un voto favorevole.

Insisto nel dire che la creazione di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della corte di assise di appello di Campobasso non deve creare un precedente di valore risolutivo e storico.

Per me il precedente non ha alcun significato trascendentale e quindi non siamo, per questo motivo, obbligati a creare altri nuovi uffici, qualora venissero richiesti.

GUIDI. Desidero pregare il Presidente e gli onorevoli colleghi di voler sospendere la seduta dopo la trattazione di questo disegno di legge, verso il quale confermiamo il nostro orientamento positivo, in quanto si prevede per questa mattina una riunione del nostro gruppo.

PRESIDENTE. Alla cortese richiesta del deputato Guidi, desidero rispondere facendo notare che, all'ordine del giorno, non vi sono argomenti particolarmente impegnativi. Dalle circolari ricevute dalla Presidenza della Camera, fino a quella del 30 settembre 1965 la richiesta del deputato Guidi sarebbe stata formalmente esatta, mentre con circolare 18 marzo 1966, che modifica le precedenti, si stabilisce che la giornata del lunedì sarebbe stata riservata per le riunioni dei gruppi parlamentari, lasciando disponibile il mercoledì ed il giovedì per le riunioni delle Commissioni.

GUIDI. Comunque, indipendentemente dalle circolari, si possono presentare situazioni particolari per cui i gruppi parlamentari devono riunirsi.

PRESIDENTE. Sono spiacente ma debbo disattendere la sua richiesta.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Il ministro Reale ha facoltà di parlare.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero fare alcune osservazioni, suggeritemi dall'intervento del relatore Breganze.

Innanzitutto osservo che il disegno di legge in discussione può essere ritenuto più o meno valido per le motivazioni poste a suo fondamento, ma è certo che queste motivazioni sono differenti da quelle di altri provvedimenti similari.

Come ministro sono favorevole all'istituzione della sezione della corte di appello di Salerno.

Comunque, il disegno di legge oggi in discussione in sede legislativa, isolato dalla sua motivazione, può venire approvato senza coinvolgere necessariamente l'esame di altre proposte di legge per la creazione di nuovi uffici giudiziari che sono state avanzate.

Mentre le due proposte di legge per la creazione della sezione distaccata di corte di appello a Salerno comportano la conseguenza di altri esami, il disegno di legge in discussione, avendo una giustificazione particolare, può essere trattato come argomento a se stante. Questa è la ragione che ha indotto il Governo a mantenere questo disegno di legge in sede legislativa.

Il relatore Breganze ha protestato contro l'autorità trascendente dei precedenti. Nel nostro caso non si ha motivo di timori, in quanto l'unica conseguenza pericolosa che potrebbe nascere dall'approvazione del disegno di legge è che in ogni regione vi debba essere una corte di appello.

Ora, tranne il caso della Val d'Aosta, in ogni regione d'Italia vi è già una corte di appello.

Il collega Breganze ha accennato al collegamento della creazione di nuovi uffici giudiziari con il problema generale non solo dell'organizzazione ma anche dell'ordinamento giudiziario. Ho già detto che un ministro, al massimo, può fare una revisione della distribuzione delle circoscrizioni giudiziarie, ed avendone gà fatta una, sono praticamente assolto da altri doveri di questo tipo. Ripeto, giacché me se ne offre l'occasione, che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie, allo scopo non soltanto di crearne delle nuove ma anche di sopprimerne alcune (il che costituisce una razionale impostazione), non può essere affrontata che con una legge delega. Naturalmente vi sarebbero sempre le immancabili proteste. Voi ben sapete che alcune preture sono diventate sezioni di pretura; nulla dunque è mutato, ma, ciò nonostante, questo semplice fatto più formale che altro ha sollevato accese proteste.

Dico questo per sottolineare la necessità che una risistemazione delle sedi e delle circoscrizioni giudiziarie va affrontata e risolta solo con lo strumento della legge delega. Per quanto concerne l'accenno alla opportunità che le circoscrizioni giudiziarie corrispondano esattamente a quelle amministrative, direi che non è il caso di rendersi schiavi di questo principio. Si è avuto un esempio recente, assai dimostrativo. Alcuni comuni della provincia di Massa hanno chiesto di venir aggregati per quanto si attiene l'organizzazione giudiziaria, come sembrava più logico, in base alla situazione topografica ed a quella della viabilità al circolo di La Spezia. Fatto lo spostamento sono arrivate le proteste, anche da una sede del mio stesso partito. Ho allora detto: fate fare dai comuni delle deliberazioni con cui si chiede di ritornare a Massa. Le deliberazioni non ci sono mai state.

Concludo ribadendo quanto già detto la altra volta: credo sia buona cosa approvare oggi questo disegno di legge, e nel contempo confermo il mio favore anche per la creazione di una sezione distaccata di corte d'appello in Salerno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È istituita in Campobasso una sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello di Campobasso, personale che farà parte delle piante organiche della Corte di appello di Napoli, le quali potranno essere rivedute modificando quelle degli altri uffici del distretto di Napoli.

Nulla è innovato per quando riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

BREGANZE, *Relatore*. Ritengo che non sia opportuno fissare con una norma imperativa che il personale necessario per il funfunzionamento della sezione distaccata debba esser scelto solo fra quello attualmente in servizio presso la corte di appello di Napoli. È vero che la corte d'appello di Napoli ha certamente un numero di magistrati tale da non suscitare preoccupazioni; peraltro, non vorrei che, per ragioni di inamovibilità o altro, si desse vita ad un provvedimento che, poi, in pratica diverrebbe non operante. Propongo, quindi, il seguente emendamento: *Sostituire il 1° comma dell'articolo 2 con il seguente*: « Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente ».

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento, al quale propongo di aggiungere le seguenti parole: « rivedendo le piante organiche di altri uffici ». È una precisazione che mi sembra opportuna.

MANNIRONI. In merito all'emendamento proposto dal relatore Breganze, ed in sostanza fatto proprio dal ministro, non nascondo qualche preoccupazione in ordine alle conseguenze che ne possono derivare. A suo tempo, tutti siamo stati favorevoli a considerare autonomamente la situazione di Campobasso, ritenendo che si potesse deliberare e decidere in ordine alla stessa indipendentemene dalla situazione di altre corti d'appello.

Ora, per rendere più agevole l'attuazione della legge che stiamo approvando, mi sembrerebbe che fosse il caso di lasciare la formula di cui al disegno di legge.

In sostanza noi alleggeriamo la corte d'appello di Napoli di un certo numero di cause provenienti dai tribunali di Campobasso, Isernia e Larino. Se questa quantità di lavoro è sottratta alla corte d'appello di Napoli, credo che con maggior facilità si possano prelevare da questa sede i giudici destinati alla corte d'appello di Campobasso. Se lasciamo aperta la possibilità di destinare a Campobasso dei magistrati ritoccando gli organici di altre sedi giudiziarie, potrebbero sorgere problemi più gravi e di non facile soluzione.

Si sa, infatti, quale malumore e perturbamento abbia provocato il decreto presidenziale del dicembre scorso che ha modificato le tabelle dell'organico di varie sedi giudiziarie. Non vorrei pertanto che, per coprire il nuovo organico della sezione distaccata di corte d'appello di Campobasso, consentendo la modifica delle piante organiche di altre sedi giudiziarie, si finisse con il complicare e la situazione di Campobasso e quella di altri uffici. Se lasciassimo integra la formula di cui al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge non si determinerebbe alcun pregiudizio e si faciliterebbe la soluzione del problema.

GALDO. Mi riservo, nella dichiarazione di voto, di precisare perché non sono entusiasta della soluzione cui ci avviamo.

In particolare sono favorevole alla proposta di emendamento del relatore. Napoli non ha affatto sovrabbondanza di magistrati, né il lavoro che passerebbe alla sezione distaccata di corte d'appello di Campobasso potrebbe giustificare una riduzione dell'attuale numero dei giudici.

Non potendo togliere a Napoli magistrati che non ci sono, ma solo quelli che vi lavorano oggi, avrete ancora più vuoti, rispetto all'organico, di quanto fin'ora avviene.

Mi pare che l'emendamento Breganze non obblighi il ministro a non servirsi di Napoli, ma neppure a non servirsi soltanto di Napoli, perché altrimenti si danneggerebbe la corte d'appello di questa città, che è una corte d'appello nella quale è difficile ottenere rapida giustizia proprio perché vi è un notevole carico di giudizi in corso ed uno scarso numero di magistrati. In ogni modo la soluzione proposta dal relatore, consentendo al ministro di spostare dei magistrati da altri distretti, provocherà dei fastidi; ma se amate navigare in questi mari, peggio per voi!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Quali mari dovremmo navigare, onorevole Galdo?

GALDO. Consiglio di non approvare questo disegno di legge, cioè di non allargare il disordine della magistratura attraverso modifiche parziali. E' una mia vecchia convinzione.

BREGANZE, *Relatore*. Mi rimetto alla decisione della Commissione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione; ma personalmente sono favorevole all'emendamento e, se deve essere approvato, deve esserlo integralmente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2, proposto dal relatore con l'integrazione suggerita del Ministro.

« Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito delle modificazioni introdotte, l'articolo 2 risulta così formulato.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

È istituita in Campobasso una Corte di assise d'appello nella cui circoscrizione è compresa la Corte d'assise di Campobasso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello e della Corte d'assise d'appello di Campobasso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli nonché i procedimenti penali pendenti davanti alla corte d'assise d'appello di Napoli alla data di funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte d'appello o della Corte d'assise d'appello di Campobasso, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali già sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.

BREGANZE, *Relatore*. Signor Presidente, ho l'impressione che vi sia anche un errore, forse di stampa, al primo comma, laddove si dice: « alla data di funzionamento ». Sarebbe meglio dire: « alla data d'inizio del funzionamento », come all'articolo 4.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Non essendovi altre osservazioni pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 con la modifica formale suggerita dal relatore Breganze.

(*È approvato*).

Abbiamo invece un emendamento sostituito del secondo comma dell'articolo 5. Lo ha proposto il relatore Breganze nel seguente testo:

« La disposizione non si applica nelle cause civili nelle quali già si sia avuta la rimessione al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ed ai procedimenti penali per i quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che siano in corso sempre alla data indicata nel comma precedente ».

BREGANZE, *Relatore*. Secondo la formula usata nel disegno di legge, le cause civili provenienti dai tribunali di Larino, Isernia e Campobasso pendenti davanti la corte d'appello di Napoli verrebbero tutte trasferite a Campobasso meno quelle che già siano state spedite a sentenza. Ciò porterebbe ad un dilungamento non indifferente della trattazione; è noto che il tempo intercorrente tra la rimessione della causa al collegio e la discussione è alquanto ampio, per cui si creerebbero dei ritardi notevoli. Penso che il trasferimento dovrebbe essere possibile fino a quando non siano ancora recepite le conclusioni per l'appello; dopo questo momento la causa dovrebbe in ogni caso restare incardinata presso la sede originaria.

Per le cause penali, poi, il disegno di legge prevede il trasferimento fino a quando non sia iniziato il dibattimento, cioè anche uno o due giorni prima, quando ormai saranno stati citati i testimoni e sostenute numerose spese. Viceversa, credo si debba anticipare il momento di assumere come limite quello della citazione a giudizio, in modo da evitare inconvenienti.

Ho aggiunto, poi, per gli affari di volontaria giurisdizione il momento della presa in considerazione. Ad esempio, le adozioni o le altre cause che funzionalmente sono di competenza delle corti d'appello, una volta incardinate ad un certo ufficio, non potrebbero essere trasferite ad un altro senza provocare dei gravi ritardi nella loro definizione. In definitiva, quindi, ho proposto una formulazione un po' diversa da quella contenuta nel disegno di legge e le ragioni che ho illustrato mi inducono a raccomandare ai colleghi l'accoglimento del mio emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'emendamento presentato, anche per la parte riguardante la volontaria giurisdizione.

Ho però qualche dubbio, in ciò confortato dal parere dei miei uffici, sul mutamento del termine ultimo entro cui ammettiamo il trasferimento di sede dei procedimenti penali, che il Governo aveva fissato nell'inizio del dibattimento. Il relatore Breganze propone di scegliere come momento discriminante quello del decreto di citazione. Credo però che abbia più validità l'ancorarsi all'inizio della cognizione perché, in corte d'appello, coincide con l'apertura del dibattimento. Non intendo difendere strenuamente questa posizione, ma credo sia indubbiamente la migliore. Se, però, la Commissione dovesse insistere sull'emendamento proposto dal relatore Breganze mi rimetterei alle sue decisioni.

MANNIRONI. Sono favorevole all'emendamento del relatore Breganze, in quanto mi sembra che il momento discriminante dei

procedimenti penali possa essere individuato con estrema esattezza nella notifica del decreto di citazione con cui si provvede alla convocazione dei testimoni e delle parti lese, alla nomina di un relatore; praticamente, quindi, quel procedimento penale è già incardinato, nella sua fase risolutiva, in corte d'appello. Staccarlo, dopo questo momento, per rinviarlo a Campobasso mi sembra che possa produrre inconvenienti di natura pratica che vanno evitati.

GALDO. Vorrei, innanzi tutto, compiacermi con il relatore per questo emendamento. Desidero inoltre fare l'amara constatazione che gli uffici legislativi del Ministero di grazia e giustizia, nel dare la loro collaborazione alla stesura di disegni di legge, usano un linguaggio veramente inaspettato. In questo disegno di legge è scritto che « la disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione » il che non ha alcun significato nella procedura vigente. Forse « passate in decisione » vuol dire « assegnate a sentenza », cioè una causa di cui si è già discusso davanti al collegio ed il cui fascicolo è nelle mani del giudice: si tratterebbe cioè di una causa che ha già avuto il suo giudice, ma che gli verrebbe sottratta per essere assegnata ad un altro! Sarebbe veramente un assurdo e non credo che gli uffici volessero dire questo!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Volevano dire proprio questo, ma sbagliando.

GALDO. In questo caso bisognerebbe parlare di cause assegnate a sentenza!

Vorrei fare una raccomandazione al Ministro, in quanto constatiamo frequentemente (e con dolore) che magistrati di alto grado, come sono certamente quelli assegnati ai suoi uffici, pongono scarsa diligenza nell'assolvimento del loro compito, provocando delle conseguenze anche ai danni del decoro del Parlamento. Quando simili imprecisioni non trovano un relatore diligente ed accorto come il collega Breganze vengono trasfuse nelle leggi, con una mancanza di tecnicismo di cui poi si fa carico al Parlamento.

Mi permetto, onorevole Ministro, in uno spirito non di opposizione ma di collaborazione, di suggerirle di richiamare gli uffici legislativi, facendo rilevare che questi sono veramente degli svarioni non ammissibili in un ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Neppure nelle sentenze dei pretori leggiamo espressioni così scorrette dal punto di vista tecnico come quelle che siamo costretti a prendere in considerazione nel testo di un disegno di legge predisposto dagli uffici del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda l'unico punto controverso, sono favorevole all'emendamento. Vorrei osservare, in aggiunta alle considerazioni fatte dal deputato Mannironi, che tutti quelli che esercitano la professione forense nel ramo penale sanno che una delle cose più difficili da raggiungere è la fissazione dell'udienza. Con la formula del disegno di legge quando l'imputato fosse, finalmente, giunto all'inizio del dibattimento, si sentirebbe dire che la sua attesa è stata vana, perché ne dovrà iniziare un'altra in quanto la causa va riassunta dinanzi alla corte di appello di Campobasso.

Nel momento in cui si sarà dato vita a questa sezione distaccata, tutte le cause che si trovano presso la corte d'appello di Napoli passeranno alla nuova sezione. Le cause, per cui si sarà già notificato il decreto di citazione a giudizio è giusto che restino assegnate a Napoli, in quanto hanno avuto un'attesa già lunga e noi non possiamo prolungarla, con un trasferimento ad un'altra sezione della corte d'appello.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma dell'articolo 5 nel testo dell'emendamento Breganze:

« La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali già si sia avuta la rimessione al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 5 risulta così formulato:

ART. 5.

« Gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli nonché i procedimenti penali pendenti davanti alla corte di assise d'appello di Napoli alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello o della corte d'assise d'appello di Campobasso, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

« La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

GALDO. Per dichiarazione di voto, annuncio che mi asterrò dalla votazione finale sul disegno di legge perché ritengo opportuno che qualsiasi modificazione di uffici giudiziari venga fatta con una revisione organica della legge.

Non mi convince il fatto che si tratti di istituire una sezione della corte d'appello in una città che è divenuta capoluogo di regione e che alla regione si debba accompagnare necessariamente l'esistenza di una corte d'appello.

A mio avviso non esiste questa necessità, non è prescritta dalla Costituzione, per cui non condivido i motivi che consigliano la approvazione del disegno di legge.

CACCIATORE. Confermo il voto favorevole del gruppo del partito socialista unificato al disegno di legge, sperando che la Commissione voglia prendere quanto prima in esame altri casi di nuovi uffici giudiziari obiettivamente più importanti e più urgenti.

PENNACCHINI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge. Mi pare che la discussione abbia rilevata l'opportunità, certamente di natura pratica, di dar vita alla sezione distaccata di Campobasso.

Desidero ricordare che, in materia di istituzioni di uffici giudiziari, altre proposte di legge, che non hanno potuto fruire della fortuna di essere assegnate alla Commisisone in sede legislativa, hanno formato oggetto di attento studio da parte di un apposito Comitato ristretto, che ho avuto l'onore di presiedere.

Quando si parla dell'istituzione di nuovi uffici giudiziari, certamente non può non essere presente ai componenti di questa Commissione che molti altri comuni stanno avanzando pressanti richieste.

Desidero, pertanto, rivolgere una preghiera alla presidenza della Commissione, nel senso di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori per la prossime sedute le proposte di legge per la creazione di nuovi uffici giudiziari che sono state oggetto di attento esame e di specifica indicazione da parte del Comitato di studio. Le indagini del Comitato ristretto, del resto, hanno dimostrato almeno per quattro o cinque proposte di legge l'opportunità di una loro rapida approvazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Cacciatore ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Cacciatore, Ghislandi, Minasi, Alini, « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile ».

Come i colleghi ricorderanno, sulla proposta di legge, si è ampiamente discusso, sia in sede referente che legislativa, e ne abbiamo anche già approvato alcuni articoli.

Prego il relatore, Pennacchini, di riassumere la situazione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Non ritengo di dover ricordare diffusamente il faticoso *iter* della discussione di questo provvedimento. I colleghi possono rileggere i verbali che sono stati stampati per rendersi esatto conto della situazione.

La Commissione, nel corso della discussione, si è orientata nel senso di non accettare alcuni emendamenti che erano stati proposti, anche da me, per conseguire il maggiore possibile risultato e concedere più ampie garanzie ai privilegi per i crediti di lavoro. Partendo da questa premessa proposi di inserire i crediti di cui al n. 1 dell'articolo 2751 del codice civile prima di tutti gli altri crediti elencati nei quattordici punti dell'articolo 2778.

Data la particolare natura dei crediti in argomento che sono – occorre sottolinearlo ancora una volta – crediti derivanti da lavoro subordinato, vanno considerati assolutamente di privilegio, secondo la lettera e lo spirito della Costituzione oltreché secondo l'ansia e le aspirazioni di tutto il Parlamento, proprio perché nella sistematica attuale del diritto oggettivo questi crediti sono confinati, agli ultimi posti nell'ordine delle prelazioni. Abbiamo già visto nelle precedenti sedute come, per vari motivi non sia possibile accordare tale preferenza in seno ai privi-

legi immobiliari e, quindi, confido che la Commissione, approvando l'emendamento da me proposto, la voglia concedere in materia di privilegi mobiliari.

Anche per aderire allo spirito che ha animato il collega Cacciatore, alla cui sensibilità desidero ancora una volta rendere omaggio, prego i colleghi di approvare il mio emendamento che, se non altro, almeno sotto l'aspetto morale, potrà dare a chi lavora la sensazione che il Parlamento non è sordo alle necessità ed alle esigenze di una migliore giustizia e di una più attuale aderenza alla realtà.

PRESIDENTE. Nella seduta del 9 febbraio 1967 ho ricordato come in data 30 novembre 1965, la nostra Commissione avesse approvato l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore Pennacchini mentre veniva respinto l'articolo 2 nella nuova formulazione suggerita del comitato ristretto cui precedentemente avevamo affidato l'incarico di elaborare un nuovo testo e come si fosse approvato, con lievi modifiche formali, l'articolo 3 nel testo proposto dal comitato ristretto.

Questo articolo fu approvato nella seguente formula:

« Il n. 13 dell'articolo 2778 del codice civile è così sostituito:

13) I crediti del locatore ed i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti, è preferito quello del mezzadro o colono.

PENNACCHINI. Noi oggi dobbiamo approvare la seconda parte dell'articolo 3 del testo del comitato ristretto relativo al n. 14, che è uguale a quello dell'articolo 2778 vigente, soltanto che, avendo noi tolto da tale numero le parole relative ai crediti di lavoro, vi abbiamo aggiunto le seguenti: « e quelli restanti ». Nella seduta del 30 novembre avevo ritenuto che questa parte concernente il n. 14 dell'articolo 2778 fosse preclusa dalle precedenti motivazioni, ma avendo apportata una modifica al primo comma di questo articolo l'emendamento al punto 14) è oggi trattabile.

Ho già precisato, infatti, che mentre questo privilegio veniva accordato ai crediti di lavoro subordinato, non poteva essere accordato ai crediti di lavoro dipendenti dal rapporto di agenzia, di rappresentanza, eccetera. Ed allora, avendo proposto che questi crediti di lavoro avessero la preferenza rispetto a tutti i quattordici punti indicati dall'articolo 2778, bisognava indicare che gli altri sono quelli che restano. Perciò, prima di riprendere in esame l'emendamento al n. 14 dell'articolo 2778 occorre approvare la modifica che oggi propongo al primo comma dell'articolo 2778, perché se venisse respinta non vi sarebbe più la possibilità di approvare il n. 14.

PRESIDENTE. Per ragioni di sistematica, vorrei che avessimo presente il testo degli articoli che sono stati approvati.

PENNACCHINI. La Commissione ha approvato l'articolo 1 del testo del Comitato ristretto. Non abbiamo approvato rispetto al testo del Comitato ristretto, gli articoli 2 e l'articolo 3, mentre abbiamo approvato, indicandolo erroneamente, come articolo 3, invece che 4, la modifica relativa al numero 13 dell'articolo 2778.

PRESIDENTE. Ora dobbiamo esaminare l'emendamento proposto dal deputato Pennacchini al primo paragrafo dell'articolo 2778. Successivamente passeremo all'emandamento concernente il punto 14. Do lettura di questo emandamento:

Il primo periodo ed il n. 14 dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, i crediti per retribuzione o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751, sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

14) i crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni e alimenti, e quelli per retribuzioni ed indennità non derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

GALDO. L'articolo 2778 è un'elencazione di precedenze nel caso di concorso di più crediti aventi privilegio generale. Nello stabilire questo ordine di precedenza i crediti per retribuzione di indennità dovute ai prestatori di lavoro dovrebbero essere inseriti al primo posto.

PENNACCHINI, *Relatore*. Non è stato possibile mettere questi crediti al primo posto, in quanto in molte leggi speciali non è indicata la materia ma soltanto i numeri di riferimento, per cui si andrebbe a cambiare un'armonia collaudata dall'esperienza.

Cambiando i numeri si determinerebbe una confusione in tutte le leggi speciali che fanno riferimento a questo articolo. Per questi motivi ho preferito, per dare la precedenza a questi crediti, inserirli nella parte introduttiva dell'articolo, senza toccare la numerazione.

GALDO. Io non mi sentirei, in verità, di fare una distinzione così netta, quale quella operata dal relatore, in quanto il lavoro subordinato non è solo quello dell'operaio ma può essere anche quello del direttore. E, allora, non vedo perché dovremmo proteggere magari il direttore e non un povero agente, che molte volte è un vero e proprio lavoratore. Si tratta, in molti casi, di retribuzioni effettive di lavoro, che mi pare debbano essere protette.

PENNACCHINI, *Relatore*. Questo punto è stato abbondantemente illustrato, sia dal relatore che dai numerosi colleghi intervenuti nella precedente seduta.

Si è inteso dare questo tipo di tutela ai casi di rapporto di lavoro subordinato cioè quando il lavoratore viene esclusivamente a dipendere da un'unico datore di lavoro. Non è pensabile estendere la stessa tutela agli agenti, rappresentanti di commercio, ecc., aventi numerosi rapporti di lavoro, in quanto ciò significherebbe sovvertire l'intero ordine di priorità previsto dal codice.

Si è intesa limitare la tutela, a quei casi in cui il rapporto di lavoro rappresenta l'unica fonte di sostentamento del lavoratore.

CACCIATORE. Mi pare che il collega Galdo non abbia ragione di nutrire preoccupazioni. Vi sono dei rappresentanti di commercio che sono dei veri e propri lavoratori subordinati, con contratto di lavoro nazionale; nel loro caso si agirà quindi nella maniera indicata. Vi sono poi agenti di commercio che sono datori di lavoro.

BREGANZE. Accanto ai rappresentanti di commercio, datori di lavoro, ed agli agenti subordinati, vi sono anche rappresentanti di commercio lavoratori autonomi. Anche questi ultimi, mi pare, meritano un certo rispetto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Partendo dalle ultime considerazioni che sono state svolte, vorrei dire che in tanto si può prendere in considerazione l'emendamento Pennacchini, in quanto si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

Allargare la portata della norma significherebbe creare una rivoluzione nel sistema dei privilegi sanciti nel codice. Dare maggior tutela ai crediti di lavoro subordinato ha un preciso significato mentre sarebbe assolutamente inaccettabile estenderlo ad altri casi!

Per altro, mi pare che ci si trovi di fronte ad una materia assai opinabile, non nel suo concetto informatore, quanto nello scegliere alcune categorie rispetto ad altre. Per esempio, vi sono alcuni crediti dello Stato che hanno anch'essi diritto ad una protezione.

PENNACCHINI, *Relatore*. Il privilegio accordato ai crediti dello Stato è sugli immobili, e rimane del tutto integro, in quanto qui si parla soltanto di privilegio sui mobili.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A suo tempo facemmo tutta una lunga discussione per vedere se fosse o meno il caso di stabilire un privilegio speciale immobiliare. E questa scelta non è stata accolta. Allora il relatore, mantenendo il sistema già stabilito per il privilegio immobiliare ha ripiegato sulla soluzione di anteporre i crediti di lavoro subordinato a tutti gli altri crediti che hanno privilegio speciale mobiliare. Vi è, quindi, un privilegio generale mobiliare per i crediti di lavoro che viene anteposto a tutti gli altri privilegi, anche a quelli speciali mobiliari. Fra questi ultimi, però, vi sono anche crediti che riguardano lo Stato, per i tributi fondiari, per gli istituti di credito agrario, per i fertilizzanti, per ricchezza mobile, per cause penali, per fornitura di macchine di trasporto; tutte cose di fronte alle quali si giustifica la preoccupazione espressa, in quanto si stabilisce un prevalere rispetto a crediti che hanno una ragione pubblica.

PENNACCHINI. Lo Stato mi sembra enormemente garantito dall'articolo 2780.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui si tratta di argomenti fortemente discutibili, tanto più che si finisce per dar vita a istituti del tutto formali, almeno nella maggior parte dei casi. Non è però che il problema non esista, in quanto si vuol dare ai crediti di un privato, anche se lavoratore subordinato, un privilegio che prevale rispetto a quelli di qualunque altro creditore privato. Quando, invece, siano di fronte allo Stato, che possiamo considerare la rappresentanza della collettività, mi sembra che il privilegio del privato debba cedere il passo.

CACCIATORE. Non dimentichiamo che un povero lavoratore che ha sgobbato per trenta anni, se al termine del suo impiego si trova di fronte al fallimento del datore di lavoro e non può recuperare il proprio credito si ritrova nella più squallida miseria.

Se dal fallimento si è salvato qualcosa è giusto che questo qualcosa sia dato a copertura del credito del lavoratore.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* Comunque, per quanto riguarda l'emendamento Pennacchini, dichiaro a nome del Governo, di nutrire serie perplessità sulla validità del prevalere dei crediti di privati su quelli dello Stato.

PENNACCHINI, *Relatore*. Per chiarire la situazione, va detto che se non viene approvato questo emendamento tutti i crediti del 2751 vanno al 14 posto del 2778, con la conseguenza che ai lavoratori subordinati non diamo in realtà assolutamente niente.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A questo punto vorrei dire che la proposta del relatore Pennacchini va esaminata nella sua portata effettiva. Però, anche così esistono delle perplessità nel Governo per il fatto che questi crediti sono anteposti a tutti gli altri, anche rispetto ai crediti vantati dallo Stato. Esistono, inoltre, delle riserve sulla formulazione anche se il Relatore ha fatto presenti ragioni di carattere pratico e tecnico.

Dichiaro, comunque, che il Governo, dopo avere espresso queste persplessità e queste preoccupazioni, limitatamente a questo punto, si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura del primo emandamento proposto dal relatore Pennacchini.

« Il primo periodo dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio speciale sulla medesima cosa, i crediti per retribuzioni o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

Lo pongo in vitazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo emendamento:

« Il numero 14) dell'articolo 2778 del codice civile è così sostituito:

« 14) i crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni ed alimenti, e quelli per retribuzioni ed indennità non derivanti da rapporto di lavoro subordinato nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore Pennacchini mi ha presentato il testo integrale di questa proposta di legge debitamente coordinato con le modificazioni introdotte nel corso della discussione. Ne do lettura:

ART. 1.

L'articolo 2751 del codice civile è sostituito dal seguente:

Crediti per retribuzioni, spese funebri, di infermità, alimenti.

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per l'anno antecedente la cessazione dal rapporto di lavoro e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

3) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

4) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

5) le retribuzioni dei professionisti o di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

6) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

7) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

ART. 2.

Il primo periodo dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

(*Ordine degli altri privilegi sui mobili*).

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, i crediti per retribuzioni o indennità derivanti da rapporto di lavoro subordinato indicati al n. 1 dell'articolo 2751 sono preferiti ad ogni altro credito e la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

ART. 3.

Il n. 13 dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

n. 13 « I crediti del locatore e i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colo-

nia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o colono ».

ART. 4.

Il n. 14 dell'articolo 2778 del codice civile è sostituito dal seguente:

n. 14 « I crediti per spese funebri, di infermità, per somministrazioni, provvigioni e alimenti, e quelli per retibuzioni ed indennità non derivanti da rapporto di lavoro subordinato, nell'ordine indicato nell'articolo 2751 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Pongo, ora, in votazione il nuovo titolo: « Modifiche degli articoli 2751 e 2778 del codice civile ».

(*È approvato*).

Sospendo la seduta avvertendo che la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge approvate questa mattina avrà luogo oggi pomeriggio alle ore 17.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge e sulla proposta di legge, esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali » (1468-B).

Presenti 27
Votanti 20
Astenuti 7
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bernardi, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Di Vagno, Galdo, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pennacchini, Riccio, De Leonardis, Tenaglia, Prearo, Zappa.

Si sono astenuti:

Coccia, De Florio, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina, Spagnoli, Zoboli.

Disegno di legge: « Istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Napoli con sede in Campobasso e della corte d'assise d'appello di Campobasso » (1968).

Presenti 27
Votanti 26
Astenuti 1
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bernardi, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Coccia, De Florio, Di Vagno, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, De Leonardis, Spagnoli, Tenaglia, Prearo, Zappa, Zoboli.

Si è astenuto: Galdo.

Proposta di legge Cacciatore ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2776, 2778 e 2780 del codice civile » (1267) con il nuovo titolo: « Modifiche degli articoli 2751 e 2778 del codice civile ».

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bernardi, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Coccia, De Florio, Di Vagno, Galdo, Guidi, Lucifredi, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Riccio, De Leonardis, Spagnoli, Tenaglia, Prearo, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO